



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Data - **7 LUG. 2015** Protocollo N° **278309** Class: **E.740.02.7** Prat. Fasc. Allegati N°

Oggetto: **Reg. CE 1069/09, DGRV 1530/2013.**

P E C

Al Direttore U.O.S.D. Igiene Allevamenti e
Produzioni Zootecniche
della Az.ULSS n. 18

e, p.c., Ai Responsabili dei Servizi Veterinari delle
Az.ULSS del Veneto

A riscontro della Vostra nota prot. n.39593 del 2/07/2015, pari oggetto, si comunica quanto segue.

Il Reg (CE) 1069/09, all'articolo 23, comma 4, paragrafo 2, esclude dall'obbligo di registrazione le "attività che comportano la produzione di sottoprodotti di origine animale (SOA) solo in loco, effettuate in aziende agricole o altri locali in cui gli animali sono tenuti, allevati o assistiti".

La D.G.R. n. 1530 del 28 agosto 2013, con la quale è stato recepito Veneto l'Accordo Stato-Regioni del 7/02/2013 sulle Linee guida per l'applicazione del Regolamento (CE) n. 1069/2009, all'art. 3, paragrafo 2., ribadisce l'esclusione dalla registrazione delle "attività che generano la produzione di SOA in allevamenti registrati in Banca Dati Nazionale, o altri locali in cui gli animali sono tenuti, allevati o assistiti".

In aggiunta a quanto sopra, la citata D.G.R., all'art. 9, paragrafo 3.5, esclude esplicitamente dall'obbligo di tenuta del registro delle partite (di cui all'art. 22 del reg CE 1069/09) "lo spedite che, in osservanza a norme specifiche, è già soggetto all'obbligo della tenuta di un registro aziendale per la movimentazione di animali": in quest'ultimo registro, infatti, vengono riportati anche i capi che vengono a morte; inoltre, i documenti commerciali di trasporto dei medesimi (verso impianti di rendering, incenerimento, etc.) garantiscono appieno la loro tracciabilità.

Visto tutto quanto sopra, le aziende agricole che allevano animali non sono obbligate alla tenuta del registro delle partite di cui all'art. 22 del Reg CE 1069/09.

Si mettono per conoscenza alla presente tutti i Servizi Veterinari Az.ULSS, al fine di fornire sul territorio regionale uniformità applicativa del Regolamento in oggetto.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE DI SEZIONE

dott. Giorgio Cester

MB/lf

SEZIONE VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE

Rio Novo - Dorsoduro, 3493 - 30123 Venezia Tel. 041/2791417-1325 - Fax 041/2791330

PEC: area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it

Codice Univoco Ufficio 05XK84